Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 19 novembre — Numero 273

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re,** *in udienza dell'8 ottobre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza, un prelevamento di L. 600.000 occorrenti al Ministero delle finanze.*

SIRE!

Imprescindibili esigenze dei servizi del Ministero delle finanze hanno reso indispensabile l'esecuzione di lavori straordinari. Per compensare gli impiegati, sia dell'Amministrazione centrale, come di quella provinciale, per le maggiori prestazioni di lavoro, si è reso necessario operare apposite maggiori assegnazioni ai capitoli del bilancio dell'indicato Ministero.

Il Consiglio dei ministri, constatata l'urgenza del provvedimento, si è valso della facoltà accordatagli dall'art. 38 della legge di contabilità generale dello Stato, ed ha deliberato che la somma occorrente per un importo di L. 600.000 sia prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Detto prelevamento viene autorizzato con lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla augusta sanzione della Maestà Vostra.

Il numero 1575 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5.609.520, rimane disponibile la somma di L. 4.390.480;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di lire seicentomila (L. 600,000), da assegnarsi ripartitamente ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n. 17. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale, ecc. + 240,000 —

Cap. n. 18. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale, ecc. . . . . + 360,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza dell'8 ottobre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 550.000 occorrenti ai Ministeri del tesoro e dell'interno.

SIRE!

Sia nell'Amministrazione del tesoro, come in quella dell'interno, si è reso necessario prolungare il normale orario d'ufficio, per maggiori prestazioni di lavoro. Per il Ministero del tesoro, detto lavoro straordinario si riferisce più particolarmente al personale della Corte dei conti, mentre per l'Amministrazione dell'interno, riguarda il personale di custodia delle carceri.

Per provvedere a compensare i lavori di cui trattasi, il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà accordatagli dall'art. 38 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere la complessiva somma di L. 550.000, all'uopo occorrente, dal fondo di riserva per le spese impreviste.

L'unito schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza a dare effetto all'indicato prelevamento.

Il numero 1576 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in L. 10,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 6,209,520, rimane disponibile la somma di L. 3,790,480;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di lire cinquecentocinquantamila (L. 550.000) da assegnarsi ripartitamente ai seguenti capitoli dei Ministeri appresso indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 65. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, ecc. . . . . + 150,000 —

Ministero dell'interno:

Cap. n. 17. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale ed agenti per lavori e servizi straordinari, ecc. . . . . + 400,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 19 ottobre 1920, sul decreto concernente una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste di L. 250.000 occorrenti al Ministero dell'interno.

SIRE!

La necessità di prestazioni straordinarie da parte del personale dipendente dall'Amministrazione dell'interno si manifesta presso quasi tutti i servizi, ond'è che il fondo disponibile sullo stanziamento di bilancio per detta Amministrazione si dimostra insufficiente in confronto ai bisogni.

Occorrendo assicurare il regolare andamento dell'Amministrazione, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà concessa dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, allo scopo di aumentare lo stanziamento predetto, la somma di lire 250.000.

Il decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza a dare effetto a tale prelevamento.

Il numero 1578 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10 000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 7.298.520, rimane disponibile la somma di L. 2.701.480;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto

al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzata una 20ª prelevazione nella somma di lire duecentocinquantamila (L. 250,000), da assegnarsi al cap. n. 17: « Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale ed agenti per lavori e servizi straordinari, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1583 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Visto il Nostro decreto 28 giugno 1912, n. 728, che porta modificazioni alle leggi vigenti riguardanti le ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I due servizi centrali « Segretariato » e « Personale » della Direzione generale delle ferrovie dello Stato vengono riuniti in un solo denominato « Servizio centrale personale ed affari generali ».

Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà ad introdurre nell'ordinamento dell'Amministrazione tutte le possibili semplificazioni con criterio di largo decentramento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1581 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto n. 622 del 9 maggio 1918, che approva il regolamento sul servizio dei conti correnti e assegni postali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le diarie attualmente corrisposte al personale avventizio (computistico, dattilografo, speciale e di fatica) applicato al servizio dei conti correnti ed assegni postali sono elevate di lire tre e centesimi venticinque, a decorrere dal 1° giugno 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO VASSALLO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1582 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1862, n. 563;

Visto il R. decreto 19 febbraio 1920, n. 180;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire il prezzo di vendita al pubblico di alcune categorie di tabacchi lavorati esteri, entro il limite massimo sottoindicato:

Sigari - Prezzo massimo per Hg. Lit. 2200 - per ogni sigaro Lit. 11.

Sigarette - Prezzo massimo per Hg. Lit. 600 - per ogni sigaretta Lit. 0.60.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1585 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni pei trasporti effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 marzo 1917, numero 551;

Visto l'art. 62 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È ripristinato il rilascio senza restrizioni degli abbonamenti ordinari, alle condizioni delle relative tariffe.

Sono quindi abrogate le limitazioni di cui al decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53, art. 1, punto II, comma *f*) e punto VIII, nonchè le disposizioni del decreto Luogotenenziale 4 marzo 1917, n. 551.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — MEDA — ALESSIO.

Visto, Il guardasigilli: FERA

Il numero 1597 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917 che istituiva, accanto al preesistente Ispettorato di sanità militare, la Direzione generale di sanità militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 novembre 1919 che prorogava la durata della suddetta Direzione generale di sanità militare fino al 30 giugno 1920;

Visto il R. decreto 20 aprile 1920 che aboliva l'Ispettorato di sanità militare;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla continuità di un servizio che, con l'abolizione della Direzione generale e dell'Ispettorato, è rimasto senza organi direttivi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Finchè non sia provveduto con legge al riordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra, al cessato Ispettorato di sanità militare ed alla cessata Direzione generale di sanità militare è sostituita una Direzione centrale del servizio sanitario militare.

Detta Direzione provvede alla trattazione di tutte le questioni relative al personale, al materiale sanitario, nonchè al funzionamento di tutti i servizi sanitari militari.

Alla detta Direzione sono devolute le funzioni medico-legali, di cui all'art. 43 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con R decreto 5 settembre 1895, e le altre funzioni finora disimpegnate dal cessato Ispettorato di sanità militare.

Tutto il personale civile di concetto e militare addetto alla cessata Direzione generale di sanità militare ed al cessato Ispettorato di sanità militare sarà ridotto sulle proporzioni stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

Fanno parte del ruolo organico dell'Amministrazione centrale della guerra i seguenti posti già creati col decreto Luogotenenziale n 1349 del 23 agosto 1917, prorogato col decreto Luogotenenziale n. 2435 del 23 novembre 1919:

n. 2 posti di direttore capo di divisione amministrativo (personale civile);

n. 2 posti di direttore capo di divisione, da coprirsi con colonnelli o tenenti colonnelli medici incaricati;

n. 11 posti di segretario (già di capo di sezione), di cui 6 da coprirsi con tenenti colonnelli o maggiori medici incaricati.

Art. 3.

Gli ufficiali medici di cui all'art. 27 del R. decreto n. 451 del 20 aprile 1920 ed il chimico farmacista ispettore, di cui all'art. 54 dello stesso R. decreto, saranno impiegati:

1 maggiore generale medico, con le funzioni ed attribuzioni di direttore generale nel Ministero della guerra, capo della Direzione centrale sanitaria militare;

1 brigadiere generale medico, presidente del Collegio medico superiore;

2 brigadieri generali medici, a disposizione della Direzione centrale del servizio sanitario, per ispezioni del servizio ospedaliero l'uno, del servizio profilattico l'altro;

1 chimico farmacista, a disposizione della Direzione centrale del servizio sanitario militare.

Art. 4

È istituito nel Ministero della guerra, alla dipendenza diretta della Direzione centrale di sanità militare, un Collegio medico superiore per le funzioni di cui all'art 56 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari ed all'art 10 del decreto Luogotenenziale n. 1274 del 28 luglio 1918 e per le altre visite che il Ministero della guerra credesse opportuno ordinare.

Art. 5.

Il Collegio medico superiore sarà presieduto da un brigadiere generale medico, di cui all'art. 3 del presente decreto, e sarà composto da:

1 colonnello medico, vice presidente;

1 ufficiale superiore medico, segretario;

4 ufficiali superiori medici (tenenti colonnelli o maggiori).

Il vicepresidente, il segretario ed i quattro membri effettivi del Collegio medico superiore saranno collocati fuori quadro.

Al Collegio medico potranno essere, eccezionalmente, comandati dal direttore generale capo della Direzione

centrale del servizio di sanità militare, come membri supplenti e secondo i bisogni, altri ufficiali medici superiori.

Art. 6.

Presso la Direzione centrale del servizio sanitario militare sono istituite due Commissioni miste permanenti formate da ufficiali medici generali e superiori, nominata dal ministro della guerra, e da professori universitari, designati dalle facoltà mediche, con le norme vigenti, e da alti funzionari tecnici della Direzione generale della sanità pubblica.

Le due Commissioni sono presiedute dal generale medico direttore capo del servizio sanitario militare.

Ad una di esse sarà affidato lo studio di tutte le questioni generali interessanti il servizio sanitario, programmi di insegnamento alla scuola di applicazione, regolamenti sanitari, ecc.; all'altra sarà dato l'incarico di dare il proprio giudizio sui titoli di merito degli aspiranti alla carriera militare, alla idoneità alla promozione degli ufficiali medici sia del S. A. P. sia del congedo.

Art. 7.

È dato incarico al Ministero della guerra di fissare con decreto Ministeriale, non oltre i quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione centrale del servizio sanitario militare e del Collegio medico superiore.

Art. 8.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale del 23 agosto 1917, n. 1319, relative all'istituzione nel Ministero della guerra, della Direzione generale di sanità militare ed il collocamento fuori ruolo dei funzionari per essa occorrenti rimarranno in vigore fino alla costituzione ed al funzionamento della Direzione centrale del servizio sanitario militare.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	112577	Oratorio di S. Andrea in Campea di Miane (Treviso) . . . . . L.	21 —
»	152453	Chiesa di S. Andrea in Campea di Miane (Treviso) . . . . »	7 —
»	175728	Fabbriceria della Chiesa Curaziale di S. Andrea di Campea, frazione di Miane (Treviso) . . . . »	7 —
»	228680	Fabbriceria succursale di S. Andrea di Campea di Miane (Treviso) . . . . »	49 —
»	255131	Fabbriceria della Chiesa succursale di S. Andrea di Campea in Miane (Treviso) . . . . »	3 50
»	438283	Fabbriceria di Campea, frazione di Miane (Treviso) . . . . »	7 —
»	130380	Chiesa dei SS. Ermacora e Fortunato in Soleschiano di Manzano (Udine) . . . . »	157 50
»	403272	Fabbriceria della Chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato di Soleschiano, frazione di Manzano (Udine) . . . . »	10 50
»	605214	Chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato in Soleschiano, frazione di Manzano (Udine) . . . . »	3 50

Roma, 6 novembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di febbraio 1920*

OPERAZIONI ORDINARIE

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti: Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Movimento dei libretti: Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Movimento dei libretti: Eccedenza	Quantità delle operazioni: Depositi	Quantità delle operazioni: Rimborsi
Mese di febbraio	12	65.627	31.865	33.762	296.659	235.634
Mesi precedenti	15	81.234	29.752	51.482	300.273	230.900
Somme totali dell'anno in corso	27	146.861	61.617	85.244	596.932	466.534
Anni 1876-1919	10.542	22.526.759	16.279.231	6.247.528	108.433.858	82.081.594
Somme complessive	10.569	22.673.620	16.340.848	6.332.772	109.030.790	82.548.128

	MOVIMENTO DEI FONDI: Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di febbraio	255337691 48	—	255337691 48	200424860 01	
Mesi precedenti	200257891 46	—	200257891 46	213909288 80	41261434 13
Somme totale dell'anno in corso	455595582 94	—	455595582 94	414334148 81	
Anni 1876-1919	20707358488 72	1071331743 69	21778690232 41	16637018906 77	5141671325 64
Somme complessive	21162954071 66	1071331743 69	22234285815 35	17051353055 58	5182932759 77

LIBRETTI AL PORTATORE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti: Di prima emissione rinnovati e duplicati	Movimento dei libretti: Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Movimento dei libretti: Eccedenza	Quantità delle operazioni: Depositi	Quantità delle operazioni: Rimborsi
Mese di febbraio	—	608	149	459	2.035	1.798
Mesi precedenti	—	469	133	336	1.986	1.747
Somma totale dell'anno in corso	—	1.077	282	795	4.021	3.545
Anni 1915-1919	347	29.866	3.849	26.017	91.244	73.036
Somme complessive	347	30.943	4.131	26.812	95.265	76.581

	MOVIMENTO DEI FONDI: Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di febbraio	1.233.416 66	—	1.233.416 66	1.161.787 31	
Mesi precedenti	1.232.458 97	—	1.232.458 97	1.349.955 99	
Somme totali dell'anno in corso	2.465.875 63	—	2.465.875 63	2.511.743 30	12.698.192 95
Anni 1915-1919	44.447.636 38	771.029 92	45.218.666 30	32.474.605 68	
Somme complessive	46.913.512 01	771.029 92	47.684.541 93	34.986.348 98	

OPERAZIONI INFRUTTIFERE.

	MOVIMENTO DEI LIBRETTI			DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di febbraio . . .	1.913	910	1.003	2.798	2.650.318 16	2.879	1.944.807 45	705.510 71
Mesi precedenti . . .	1.813	802	1.011	2.750	2.376.373 88	3.131	1.724.140 84	652.233 04
Somme totali dell'anno in corso . . .	3.726	1.712	2.014	5.548	5.026.692 04	6.010	3.668.948 29	1.357.743 75
Anni 1883-1919 . . .	260.947	155.102	105.845	1.563.185	943.795.490 87	2.293.529	908.005.619 62	35.789.871 25
Somme complessive	264.673	156.814	107 859	1.568.733	948.822.182 91	2.299.539	911.674.567 91	37.147.615 —

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di febbraio	46 766	3.873.865 37
Mesi precedenti	79.805	5.337.016 66
Somme dell'anno in corso .	126.571	9 210.882 03
Anni 1876-1919	9.398.979	681.487.367 53
Somme complessive . .	9.525.550	690.698 249 56

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di febbraio	57	37.357 32	35	38.670 60
Mesi precedenti . . .	49	26.894 85	40	44.558 07
Somme dell'anno in corso	106	64 252 17	75	83.228 67
Anni 1906-1919	60.419	8.783.643 57	14.041	6.213.636 20
Somme complessive . .	60 525	8.847.895 74	14.116	6.296.864 87

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di febbraio . .	5.117	85.492 —
Mesi precedenti . . .	7.746	120.607 —
Somme dell'anno in corso	12.863	206.099 —
Anni 1899-1919 . . .	3.119.462	27.812.558 60
Somme complessive .	3.132.325	28.018.657 60

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di febbraio . .	24 608	87.188.177 66
Mesi precedenti . .	8.450	29.783.242 33
Somme dell'anno in corso	33.058	116.971.419 99
Anni 1890-1919	1.353.761	2.147.778.384 45
Somme complessive	1.386 819	2.264 749 804 44

SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

	IMPORTO
Mese di febbraio . .	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1919 . . .	4.707.220 93
Somme complessive	4.707.220 93

CASSE DI RISPARMIO

a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di febbraio . . .	1	1.158 80	—
Mesi precedenti	—	—	—
Somme dell'anno in corso	1	1.158 80	—
Anni 1886-1919	96.153	5.503.240 24	4.564.219 54
Somme complessive . .	96.154	5.504.399 04	4.564.219 54

ACQUISTI DI RENDITA

depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di febbraio	221	528.103 61
Mesi precedenti	639	3.289.693 57
Somme dell'anno in corso	860	3.817.802 18
Anni 1876-1918	492.429	776.896.280 78
Somme complessive	493.289	780.714 082 96

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO

tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719

per la riforma contabile

	Quantità
Mese di febbraio	285
Mesi precedenti	241
Somme dell'anno in corso	526
Anni 1909-1919	4.589.440
Somma complessiva	4.589.966

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 26 ottobre 1920:

Bertelli cav. Carlo di Luigi, tenente colonnello. Il decreto Luogotenenziale in data 20 giugno 1918, relativo al suo collocamento a riposo, è rettificato nel senso che lo stesso deve intendersi collocato a riposo dal 1° maggio 1918, per infermità provenienti da cause di servizio.

Arma di artiglieria

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Pollettini Filippo Benito fu Felice, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° novembre 1920.

Lombardi di Lomborgo Carlo di Enrico, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° novembre 1920.

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

Spinelli Mario di Luigi, sottotenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 ottobre 1920.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare.

Con R. decreto del 10 giugno 1920:

Venturi Ettore, topografo di 1ª classe, collocato in aspettativa per infermità comprovate, dal 16 giugno 1920, con l'assegno annuo di L. 2760.25.

Ragionieri d'artiglieria.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Negri Luigi, ragioniere, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego, dal 1° luglio 1920.

Nicoletti Domenico, ragioniere avventizio, nominato ragioniere di artiglieria con lo stipendio annuo di L. 4000 a decorrere, per gli assegni, dal 16 settembre 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 20 novembre 1919:

Maiorca comm. Giuseppe, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 21 novembre 1919 ed inscritto nella riserva.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 18 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	157 56	Berlino	—
Londra	90 635	Vienna	—
Svizzera	403 01	Praga	30 75
Spagna	325 25	New York . . .	25 56

Oro . . . . 359 3[illegible]

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3,50 % netto (1906)	72 83	—
3,50 % netto (19[illegible])	65 —	—
3 % lordo	72 —	—
5 % netto	74 95	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.